



Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1 lett. c

¹ L'obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:

- c. dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 958.11